



---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO GESTIONE STRADE

---

## **AUTOMEZZI VIABILITA' 2007**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI NUOVI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER  
LA MANUTENZIONE STRADALE DELLA P.A.T. E  
CONTESTUALE RITIRO DI AUTOMEZZI USATI**

<b>CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO</b>
--------------------------------------

**Articolo 1**  
**(Oggetto di fornitura)**

La gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura di nuovi automezzi e attrezzature per la manutenzione stradale della P.A.T. e contestuale ritiro di automezzi usati (Codice gara: "Automezzi Viabilità 2007").

La fornitura è suddivisa nei seguenti due lotti:

- Lotto n° 1: **N. 3 AUTOSPAZZATRICI DA MC. 7 MONTATE SU AUTOTELAIO DA t. 18.** con contestuale ritiro di n. 3 autospazzatrici usate.
- Lotto n° 2: **N. 2 TRATTORI DA CV. 330 CON RULLO TURBO-FRESANEVE FRONTALE E LAMA SGOMBRANEVE.**

I requisiti e le caratteristiche minime dei nuovi automezzi e delle nuove attrezzature sono riportate nell'allegato 1 al presente capitolato.

**Articolo 2**  
**(Importo della fornitura)**

L'importo totale previsto come base d'asta per l'intera fornitura è pari a Euro 808.00,00.- al netto degli oneri fiscali, suddiviso nei due lotti nel modo seguente:

- Lotto n. 1 - Importo a base d'appalto: Euro 375.000,00 al netto di oneri fiscali.
- Lotto n. 2 - Importo a base di appalto: Euro 433.000,00 al netto di oneri fiscali.

**Articolo 3**  
**(Oneri compresi nel prezzo offerto)**

Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione.

Fornitura f.co Cantiere Provinciale – Zona Industriale Spini di Gardolo Settore D n° 180 –38100 Trento – tel. 0461/492500 negli orari di Ufficio, eventualmente imballo, trasporto, assemblaggio in loco, libretti di uso e manutenzione e di sicurezza conformi a direttive CEE in lingua italiana.

Nel prezzo di fornitura sono comprese fino a 1 giornata di assistenza e istruzione al personale al momento della consegna con prova di funzionamento presso il Cantiere Provinciale.

L'assistenza e istruzione dovrà essere formalizzata mediante attestazione sottoscritta dal fornitore e dall'Ufficio ricevente il veicolo.

Sono compresi inoltre omologazione, aggiornamenti tecnici specifici (vedere in dettaglio elenco prestazioni), per la circolazione stradale nel territorio nazionale e immatricolazione del veicolo.

L'aggiudicatario dovrà fornire a propria cura e spese tutti i documenti, anche non tecnici, necessari ad ottenere l'immatricolazione in Italia del veicolo e l'omologazione, compresi aggiornamenti tecnici, per il servizio a cui è destinato.

#### **Articolo 4** **(Immatricolazioni e aggiornamento carte di circolazione)**

I lotti per i quali si chiede la fornitura del veicolo immatricolato, completo delle corrispondenti iscrizioni nelle carte di circolazione sono:

Lotto n° 1: N. 3 AUTOSPAZZATRICI MONTATE SU AUTOCARRO DA 18 T ;

Lotto n° 2: N. 2 TRATTORI DA CV. 330 CON RULLO TURBO-FRESANEVE FRONTALE E LAMA SGOMBRANEVE (aggiornamento lama sgombraneve e turbo-fresa frontale).

La fornitura, previa la verifica in contraddittorio della corrispondenza al contratto e dell'adempimento di tutte le clausole contrattuali, verrà liquidata alla consegna degli autoveicoli immatricolati e provvisti delle attrezzature montate e regolarmente trascritte e completi dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Restano a cura e spese dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti necessari a quanto sopra; rimarrà a carico dell'Amministrazione Provinciale solamente l'onere di presentare i documenti di propria pertinenza, in qualità di futuro proprietario, nonché l'assicurazione dei mezzi.

#### **Articolo 5** **(Requisiti automezzi)**

I requisiti e le caratteristiche dei nuovi automezzi e delle nuove attrezzature sono riportate nelle schede di cui all'allegato 1 del presente capitolato.

Per tutti i motori dovranno essere rispettate le normative CEE sulle emissioni in vigore all'epoca della gara.

E' obbligatorio specificare limiti e corrispondente normativa rispettata dal prodotto offerto.

Tutti i veicoli devono essere dotati in cabina di estintore a polvere omologato, di capacità adeguata al mezzo e fissato in sicurezza.

Tutti i veicoli devono essere omologati per la circolazione stradale e con marchio CE.

Colore:

Tutti i veicoli e le attrezzature (tranne i trattori al lotto n° 2 e le cabine delle autospazzatrici) devono essere verniciati in colore RAL 2011 o tonalità equivalente, che in questo caso deve essere espressamente approvata dalla committente in sede di ordinazione.

Le vernici usate devono essere espressamente garantite a basso contenuto di piombo.

Per tutti i mezzi e le attrezzature dovrà essere inoltre allegato il manuale d'uso e manutenzione relativo al prodotto offerto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far partecipare i meccanici dell'Amministrazione Provinciale ai corsi di istruzione ed aggiornamento organizzati dal produttore, relativi ai prodotti forniti. Le spese di partecipazione saranno a carico dell'Amministrazione Provinciale.

#### **Articolo 6** **(Veicoli usati)**

I veicoli usati da valutare e da ritirare risultano dall'elenco veicoli usati di cui all'allegato 2 del presente capitolato.

I veicoli usati sono in visione esclusivamente in orario d'Ufficio e previo appuntamento con il CANTIERE PROVINCIALE – Zona Industriale Spini di Gardolo Settore D n° 180 –38100 Trento – tel. 0461/492500.

I concorrenti possono presentare offerta indipendentemente dalla diretta presa visione dei mezzi, nel qual caso si intendono per essi pienamente soddisfacenti, accettate e vincolanti ai fini della formulazione dell'offerta, le indicazioni in merito ad ogni singolo automezzo usato fornite nella tabella di riepilogo allegata al capitolato d'oneri (allegato 2).

L'Amministrazione non risponde di danneggiamenti agli autoveicoli in permuta, intervenuti dopo la stipulazione del contratto, non riconducibili a colpa della stessa Amministrazione.

Gli autoveicoli ancora circolanti offerti in permuta potranno essere mantenuti in servizio dalla Amministrazione fino alla consegna all'acquirente. L'Amministrazione non risponderà della normale usura degli autoveicoli mantenuti in circolazione.

Tutte le spese relative al passaggio di proprietà dei veicoli usati rimangono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Articolo 7** **(Modalità di ordine, consegna e pagamento)**

Dal giorno della firma del contratto decorre il termine per la consegna dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

L'aggiudicatario deve effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi natura presso il Cantiere Provinciale -- Zona Industriale Spini di Gardolo Settore D n° 180 –38100 Trento – tel. 0461/492500.

La consegna si intende effettuata e l'aggiudicatario avrà titolo alla liquidazione dell'importo relativo ai nuovi automezzi solo a consegna di tutti i veicoli e/o attrezzature del lotto, omologati, immatricolati (se previsto dal Codice della strada) e pronti per l'uso e previa verifica in contraddittorio del rispetto degli obblighi contrattuali.

Nei casi in cui il presente capitolato (Art. 4 ) preveda l'aggiornamento della carta di circolazione del mezzo di proprietà dell'Amministrazione, la liquidazione avverrà a condizione dell'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione, conseguente al montaggio della attrezzatura.

Il pagamento dell'importo relativo ai nuovi automezzi e alle nuove attrezzature avverrà dietro presentazione di fattura e successiva emissione di mandato da parte della Ragioneria.

La consegna degli automezzi usati avverrà previa presentazione della quietanza di versamento del prezzo offerto per gli stessi. Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e comunque dopo la stipulazione del contratto.

Tutti gli oneri relativi al passaggio di proprietà del veicolo usato sono a carico della ditta aggiudicataria.

All'atto della consegna dei nuovi automezzi, da concordarsi tramite fax o equivalente con almeno 3 giorni lavorativi d'anticipo, dovrà essere accertata in contraddittorio la rispondenza alle descrizioni tecniche di cui all'elenco delle prestazioni a base di gara, all'offerta tecnica e economica e l'adempimento delle eventuali ulteriori condizioni specifiche.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte al venditore entro 60 gg. dalla consegna.

L'accettazione, anche trascorso il termine di 60 gg., non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi in sede di verifica in contraddittorio all'atto della consegna o in sede di prova di funzionamento.

L'Amministrazione, qualora decidesse di trattenere ugualmente il mezzo o l'attrezzatura, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura e esigere l'adeguamento gratuito del mezzo a quanto richiesto in sede di gara.

Qualora l'Amministrazione decidesse di rifiutare i prodotti forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'aggiudicatario dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 90 gg. lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, del mezzo.

Per questioni e chiarimenti l'impresa può rivolgersi al Cantiere Provinciale entro e non oltre il decimo giorno precedente la data prevista per la consegna dell'offerta.

### **Articolo 8 (Subappalto)**

E' ammesso il subappalto della fornitura oggetto del presente capitolato entro il limite del 30% secondo quanto disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006; la ditta offerente deve indicare chiaramente, in sede di offerta, le parti di fornitura che intende, eventualmente, subappaltare a terzi.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione prima che inizi la fornitura.

L'impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

### **Articolo 9 (Deposito cauzionale)**

L'Impresa aggiudicataria deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere eventualmente integrata.

### **Articolo 10 (Personale – oneri e obblighi)**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

### **Articolo 11 (Decadenza dall'aggiudicazione)**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
- nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto;
- al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico

viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore dell'Amministrazione appaltante il diritto di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

### **Articolo 12 (Penalità per ritardo nella consegna)**

L'aggiudicatario è sottoposto alla applicazione di penalità quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione dell'automezzo, dell'attrezzatura, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 gg. successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili all'Amministrazione committente), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo dell'automezzo:

a) fino a 90 gg. di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un'importo pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b) addebito delle eventuali spese, compreso quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o veicoli equivalente.

c) Oltre i 90 gg. di ritardo: facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, saranno trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Le penalità di cui sopra verranno notificate all'impresa fornitrice, previa contestazione scritta.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penalità si intenderanno accettate.

### **Articolo 13 (Risoluzione del contratto e fallimento)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1453 C.C.. Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, l'Amministrazione può disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione del Committente, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio.

Le parti concordano che si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **Articolo 14** **(Clausola risolutiva espressa)**

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- C. impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
- D. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- E. interruzione non giustificata della fornitura;
- F. subappalto totale della fornitura;
- G. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- H. frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Amministrazione committente dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, l'Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine

stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

### **Articolo 15 (Foro competente)**

In caso di controversie è competente il Foro di Trento.

### **Articolo 16 (Validità dell'offerta)**

L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere all'Impresa aggiudicataria il differimento di detto termine.

### **Articolo 17 (Spese contrattuali)**

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese contrattuali e fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.

Il ritiro dell'usato è una operazione non soggetta ad IVA in quanto l'amministrazione non svolge attività commerciale.

### **Articolo 18 (Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento, per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara d'appalto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.